INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA 23/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

743/21 Telecamere, paga l'ente che non dà l'informativa

di Pietro Alessio Palumbo

L'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali anche delle altre disposizioni applicabili: su tutte, le norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nell'altrui vita privata. In particolare, l'attività di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del "principio di minimizzazione" dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono, dunque, sempre essere pertinenti e mai eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Su questi presupposti, con il provvedimento 90/2021 il Garante Privacy ha sanzionato un ateneo per aver messo a disposizione di docenti, amministrativi e studenti - tutti potenziali soggetti "ripresi" dalle telecamere interne a tutela di furti e atti vandalici - l'informativa privacy completa solo alcuni anni dopo aver installato il sistema di videosorveglianza di corridoi e spazi di sosta.

Per il Garante, infatti, tutte le persone che transitano nelle aree teleriprese devono essere prudentemente informate che stanno per accedere in una zona "sorvegliata". Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto del controllo. L'interessato deve insomma poter capire senza sforzo quale zona dell'edificio è osservata da una telecamera in modo da evitare la ripresa o se del caso e ove necessario, adeguare di conseguenza il proprio comportamento.

Telecamere, paga l'ente che non dà l'informativa (ilsole24ore.com)